

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO E DELLA
RACCOLTA A DISTANZA DEI GIOCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 25 MARZO 2024, N. 41**

REGOLE TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA CONCESSIONE

INDICE

PREMESSA	3
PARTE PRIMA	
1. ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO	4
1.1 ATTIVITÀ NECESSARIE ALL'EROGAZIONE DELL'OFFERTA DI GIOCO	4
1.2 CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA	4
2. SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA IL SISTEMA DEL CONCESSIONARIO E IL SISTEMA CENTRALIZZATO	8
3. REGOLE PER LA VERIFICA TECNICA DI CONFORMITÀ	8
PARTE SECONDA	
1. SISTEMA DEL CONCESSIONARIO	10
2. SISTEMA DI GIOCO	14
3. PIATTAFORMA DI GIOCO	15
4. APPLICAZIONE DI GIOCO	15
5. SISTEMA DI ACCETTAZIONE DEL GIOCO	16
6. CONCESSIONARIO FORNITORE DI SERVIZI	17
7. SISTEMA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DI GIOCO (SITO INTERNET E/O APP)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.17
8. RETE TELEMATICA DI COLLEGAMENTO PER IL TRASPORTO DELLE INFORMAZIONI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.19
9. SISTEMA DEI CONTI DI GIOCO DEL CONCESSIONARIO	20

PREMESSA

Il presente documento riporta le specifiche tecniche che definiscono le prestazioni e le funzioni, nonché i requisiti tecnici che il **concessionario** deve garantire per l'esercizio e la raccolta a distanza dei **giochi pubblici**. Nel corpo del documento, i termini in carattere grassetto, assumono il significato indicato nel nomenclatore unico delle definizioni.

La parte prima del presente documento descrive in dettaglio i contenuti delle attività e delle funzioni affidate in **concessione**, mentre la parte seconda definisce i requisiti tecnici minimi vincolanti per l'espletamento delle attività che dovranno essere assicurate e garantite dal **concessionario**.

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E FUNZIONI PUBBLICHE AFFIDATE IN CONCESSIONE

1. ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il **concessionario** per l'esecuzione degli adempimenti a cui è tenuto deve interagire con le seguenti entità:

- **ADM**, che ha i compiti di indirizzo strategico, di governo e di gestione, nonché di supervisione e controllo dell'intero **sistema di gioco** e dei flussi finanziari;
- **sistema centralizzato**, il sistema informatico di **ADM**, interconnesso con il **sistema del concessionario**, per il controllo, l'attribuzione del codice univoco in fase di convalida della ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione, nonché per la determinazione dell'imposta unica ed ogni altra funzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

1.1 ATTIVITÀ NECESSARIE ALL'EROGAZIONE DELL'OFFERTA DI GIOCO

Per l'erogazione dell'offerta di gioco, il **sistema centralizzato** attribuisce e registra il codice univoco della giocata, secondo quanto stabilito nei provvedimenti vigenti che ne regolamentano la raccolta. Tale registrazione ha validità ai fini dell'addebito della giocata o della posta di gioco e dell'accredito delle vincite e dei rimborsi.

Il **concessionario** deve, oltre a quanto espressamente indicato nella **convenzione**, assicurare e garantire:

1. la realizzazione e gestione del **sistema del concessionario**, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel presente documento;
2. la realizzazione di un sistema di *disaster recovery* per la tracciabilità e la ricostruibilità di tutte le informazioni fino al momento del disastro. Tale sistema dovrà, quindi, permettere il salvataggio di una replica dei dati con replica in tempo reale o con periodicità non superiore ai 120 secondi dal momento in cui sono stati generati o modificati sulla base dati principale. I dati della replica dovranno essere memorizzati in un sito geograficamente distinto rispetto a quello principale;
3. la realizzazione e gestione della propria **rete telematica** di collegamento per il trasporto delle informazioni, nonché delle modalità di colloquio con il **sistema centralizzato**, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel presente documento e nei protocolli di comunicazione;
4. l'adeguamento del **sistema del concessionario** in occasione di modifiche normative o definite da **ADM**;
5. lo scambio di informazioni con il **sistema centralizzato**;

6. la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del **concessionario**, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal **concessionario** stesso, la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain “.it”.
7. la realizzazione e gestione di eventuali **App** per la visualizzazione delle tipologie di gioco offerte e la gestione di ogni singolo gioco;
8. la realizzazione e la gestione di un **sistema dei conti di gioco del concessionario** per la registrazione del giocatore e l'accesso al proprio **conto di gioco**;
9. l'accettazione e l'addebito della giocata o della posta di gioco, comprensivo dell'importo bonus eventualmente utilizzato dal giocatore per la partecipazione al gioco; le suddette operazioni devono prevedere la contestuale trasmissione al **sistema centralizzato** del saldo del **conto di gioco**, con evidenza della quota di bonus residua;
10. la verifica delle giocate effettuate e delle eventuali vincite o rimborsi, il pagamento delle vincite e l'accredito delle stesse, comprensivo dell'importo bonus eventualmente vinto, previa validazione da parte del **sistema centralizzato**; le suddette operazioni devono prevedere la contestuale trasmissione al **sistema centralizzato** del saldo del **conto di gioco**, con evidenza della quota di bonus residua;
11. la visualizzazione dei dati riepilogativi della giocata che devono obbligatoriamente riportare:
 - a) esclusivamente il codice univoco attribuito dal **sistema centralizzato** in fase di convalida della ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione e l'importo del relativo addebito sul conto;
 - b) il codice identificativo del **conto di gioco** e il codice fiscale del titolare del medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - c) eventuali ulteriori informazioni relative alla giocata.
12. la conservazione del dettaglio analitico dei movimenti e delle giocate effettuate, secondo le prescrizioni della normativa vigente, anche al fine di dare evidenza al giocatore del dettaglio analitico del proprio **conto di gioco** in cui devono essere riportati tutti i movimenti, comprensivi degli importi, con le relative causali che concorrono alla determinazione del saldo;
13. l'invio della richiesta di memorizzazione di una ricarica, di un prelievo, di un'assegnazione di bonus e delle rettifiche del **conto di gioco**. La movimentazione del **conto di gioco** è consentita solo dopo la corretta memorizzazione da parte del **sistema centralizzato** di tutte le attività descritte.

14. la sottoposizione a verifica di conformità, da parte di uno dei soggetti individuati da **ADM**, del **sistema del concessionario**, compresi tutti i suoi componenti e incluso il sito internet e le **App**.

Il **concessionario** deve, altresì:

- descrivere il **sistema del concessionario** e la propria **rete telematica** di collegamento per il trasporto delle informazioni nella **relazione tecnica** che deve essere trasmessa ad **ADM** prima della comunicazione di avvenuto avviamento della **rete telematica**; tale **relazione tecnica** deve essere trasmessa ad **ADM** in versione aggiornata in occasione di manutenzioni straordinarie e/o organizzative;
- trasmettere ad **ADM** le eventuali integrazioni alla **relazione tecnica** entro dieci giorni dalla data di richiesta.

1.2 CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA

La **relazione tecnica** deve riportare su tutte le pagine un'intestazione comprendente quantomeno:

- titolo;
- versione;
- data;
- codice **concessione**;
- ragione sociale del **concessionario**.

La **relazione tecnica** deve essere redatta obbligatoriamente, seguendo, quantomeno, la struttura di seguito indicata:

1. elenco delle eventuali revisioni e modifiche rispetto alla versione precedente;
2. il **sistema del concessionario**;
3. soluzioni adottate per la gestione delle attività affidate in **concessione**, con evidenza delle attività eventualmente affidate a un **concessionario fornitore di servizi**;
4. **sistema dei conti di gioco del concessionario**;
5. **sistemi di gioco**;
6. **piattaforme di gioco**;
7. **applicazioni di gioco**;
8. **sistema di accettazione del gioco**;

9. **rete telematica** di collegamento per il trasporto delle informazioni e tutti i collegamenti necessari al colloquio tra i componenti incluse le tempistiche di intervento in caso di malfunzionamento;
10. **sistema di presentazione dell'offerta di gioco** (sito internet e **App**);
11. ubicazione dei componenti;
12. sicurezza logica, fisica, perimetrale e ambientale;
13. sicurezza delle apparecchiature tecnologiche;
14. sistemi di monitoraggio, ivi inclusi gli strumenti automatici realizzati per la rilevazione dei livelli di servizio e la reportistica utilizzata;
15. procedure operative a supporto dei servizi erogati;
16. misure di sicurezza e privacy applicate per i dati personali trattati;
17. ruoli e responsabilità.

Per ogni **sistema di gioco**, anche eventualmente fornito da un **concessionario fornitore di servizi**, il **concessionario** deve descrivere dettagliatamente tutte le **piattaforme di gioco** che lo compongono e per ognuna di esse le **applicazioni di gioco** messe a disposizione del giocatore per l'erogazione dei vari giochi, ivi incluse le modalità di colloquio tra tutti i componenti. Inoltre, sempre per ogni **sistema di gioco**, deve descrivere il **sistema di accettazione del gioco**.

Per le **piattaforme di gioco** e le **applicazioni di gioco**, il **concessionario** deve indicare denominazione sociale, codice fiscale e partita Iva del produttore, qualora differenti dal **concessionario** stesso.

Il **concessionario** deve indicare il dominio internet utilizzato per l'accesso dei giocatori all'erogazione dei servizi dedicati all'offerta di gioco e descrivere in modo esaustivo l'organizzazione del relativo sito internet e delle funzionalità implementate. Il **concessionario** deve, inoltre, descrivere le eventuali **App**, collegate alla propria **concessione**, che consentono l'accesso all'offerta di gioco tramite dispositivi mobili, avendo cura di descriverne in modo esaustivo le funzionalità implementate.

Il **concessionario** deve descrivere le soluzioni tecnologico-organizzative adottate per ridurre al minimo i rischi legati alla perdita, danneggiamento, furto o compromissione dei dati anche al fine di garantire la continuità del servizio e, nel caso di interruzione delle attività, il ripristino delle stesse senza alcuna perdita di dati. Devono essere, altresì, descritte le procedure di verifica di integrità automatizzata dei componenti del **sistema del concessionario**.

È, inoltre, necessario descrivere i meccanismi di protezione della **rete telematica** di collegamento e delle informazioni in transito sulla rete stessa.

Il **concessionario** che opera come **concessionario fornitore di servizi** è tenuto a descrivere come realizza i componenti di ciascun **sistema di gioco** che vuole rendere disponibile ai **concessionari**.

2. SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA IL SISTEMA DEL CONCESSIONARIO E IL SISTEMA CENTRALIZZATO

Per lo scambio di informazioni tra il **sistema del concessionario** e il **sistema centralizzato**, il **concessionario** deve dimensionare e garantire il funzionamento della **rete telematica** di collegamento tra il **sistema del concessionario** ed il **sistema centralizzato** e utilizzare la stessa rispettando le specifiche tecniche riportate nel presente documento e nei protocolli di comunicazione.

Lo scambio di informazioni tra il **sistema dei conti di gioco del concessionario** e il **sistema centralizzato** è effettuato esclusivamente dal **concessionario**.

Se il **sistema del concessionario** contiene il **sistema di gioco** di un **concessionario fornitore di servizi**, lo scambio di informazioni tra il **sistema di gioco** e il **sistema centralizzato** è effettuato dal **concessionario fornitore di servizi**; in tutti gli altri casi lo scambio di informazioni è effettuato direttamente dal **concessionario**.

Il **concessionario**, qualora se ne avvalga, deve stipulare con il **concessionario fornitore di servizi** un contratto che preveda, tra le altre, la possibilità per il **concessionario** di risoluzione del contratto stesso in caso di livelli di servizio non adeguati rispetto a quelli concordati, nonché la garanzia di poter disporre, in qualunque momento, dei dati di gioco di propria pertinenza.

3. REGOLE PER LA VERIFICA TECNICA DI CONFORMITÀ

Il **concessionario**, per effettuare la raccolta delle tipologie di gioco di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, deve richiedere, attraverso le procedure informatiche messe a disposizione da **ADM**, la verifica tecnica di conformità ad uno degli Organismi di Verifica convenzionati con **ADM** o, nei casi previsti, a Sogei S.p.a. rendendo disponibile quanto necessario per la verifica stessa.

La verifica tecnica di conformità riscontra, quantomeno, il rispetto delle prescrizioni previste dal presente documento, utilizzando almeno le seguenti metodologie, se previsti dalla singola tipologia di gioco:

- a) analisi del codice sorgente;
- b) analisi documentale, anche con riferimento a ciascun componente;
- c) test di conformità, anche mediante strumenti e procedure di simulazione, con riferimento a ciascun componente;
- d) verifica della corretta comunicazione e integrazione tra tutti i componenti del **sistema del concessionario**;

- e) verifica della corretta comunicazione tra il **sistema del concessionario** e il **sistema centralizzato**;
- f) verifica della corretta implementazione dei regolamenti di gioco;
- g) test statistici del RNG;
- h) analisi del modello matematico inclusa la modalità di distribuzione delle vincite.

La verifica tecnica di conformità determina l'esito delle attività svolte, individuando, se previsti dalla singola tipologia di gioco, per ogni componente:

- a) i dati identificativi e i relativi moduli hardware e/o software;
- b) i file ritenuti critici;
- c) il risultato delle analisi statistiche eseguite sul RNG;
- d) le tipologie di jackpot disponibili;
- e) la percentuale di restituzione in vincite al giocatore, distinguendo da essa la quota parte di vincite destinate al jackpot;
- f) la probabilità di vincita;
- g) il risultato delle analisi condotte.

Nel caso in cui si intendano apportare modifiche ai componenti del **sistema del concessionario** già verificate con esito positivo, per accertare la compatibilità delle modifiche con le **regole tecniche**, è necessario presentare apposita richiesta ad un Organismo di Verifica o, nei casi previsti, a Sogei S.p.a., che procede, ove ritenuto necessario, a una nuova verifica tecnica di conformità.

La raccolta per i giochi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, avviene esclusivamente a seguito della certificazione da parte di **ADM**, contenente l'esito positivo della verifica ovvero delle risultanze della medesima e deve rispettare quanto specificato nella certificazione.

Qualora si rilevino anomalie di funzionamento e/o modifiche del **sistema del concessionario** rispetto a quanto specificato nella certificazione, il **concessionario** deve individuarne tempestivamente le cause attraverso gli strumenti di monitoraggio disponibili, avendo cura di identificare dettagliatamente ed esaustivamente la problematica tecnica occorsa, la modalità di gestione dell'anomalia e le modalità di ripristino del corretto funzionamento del **sistema del concessionario** o di uno dei suoi componenti.

Nel caso in cui non sia impedito il proseguimento della raccolta e dell'attività di gioco, il **concessionario** deve provvedere, nel più breve tempo possibile, a risolvere le problematiche emerse ed eliminare le anomalie anche attraverso modifiche del **sistema del concessionario**.

Qualora, invece, sia impedito il proseguimento della raccolta e dell'attività di gioco, il **sistema del concessionario** deve eseguire quanto previsto dalle procedure di verifica d'integrità come descritte nel presente documento e il **concessionario** deve inoltrare specifica comunicazione al giocatore e ad **ADM** dell'evento occorso. L'eventuale rimborso integrale delle giocate è, comunque, a carico del **concessionario**.

Gli oneri specificamente connessi alle attività di verifica tecnica di conformità sono a carico dei soggetti richiedenti.

PARTE SECONDA - REQUISITI TECNICI

1. SISTEMA DEL CONCESSIONARIO

Il **sistema del concessionario** si compone di:

- a. **sistema/i di gioco**, deputato/i all'erogazione dei servizi di gioco, che si compone di:
 - **piattaforma/e di gioco** contenente le singole **applicazioni di gioco**;
 - **sistema di accettazione del gioco**.
- b. **sistema di presentazione dell'offerta di gioco** (sito internet e/o **App**);
- c. **sistema dei conti di gioco del concessionario**;
- d. sistema contabile per la determinazione degli importi dovuti secondo la normativa vigente;
- e. sistema di monitoraggio e controllo, anche in modalità automatica, dell'infrastruttura hardware e software che consente il corretto funzionamento di tutti i componenti;
- f. **rete telematica** di collegamento per il trasporto delle informazioni.

Tutti i componenti del **sistema del concessionario** devono utilizzare come unità di misura temporale di riferimento il Tempo Coordinato Universale (UTC).

Le risorse necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura del **sistema del concessionario** devono risiedere all'interno del territorio dello spazio economico europeo anche se realizzate con soluzioni di *cloud computing*. Le eventuali soluzioni di *cloud computing* devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche previste dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per essere qualificati come erogabili alla Pubblica Amministrazione e devono garantire la piena disponibilità di tutte le informazioni richieste da **ADM** per le azioni di vigilanza e controllo.

In particolare, deve essere garantita la sovranità digitale dei dati con l'obbligo di operare nel pieno rispetto delle norme in materia di residenza dei dati, trasferimento dei dati, accesso ai dati e sicurezza dei dati, che devono essere cifrati sia durante il trasferimento che una volta memorizzati.

L'architettura del **sistema del concessionario** deve fornire le massime garanzie in termini di capacità, disponibilità, scalabilità, prestazioni, sicurezza e controllabilità. Tale architettura

deve garantire, inoltre, la continuità del servizio attraverso soluzioni di alta affidabilità, ottenuta mediante la ridondanza di tutti i componenti e l'utilizzo di soluzioni tecnologico-organizzative che prevedano il ripristino del servizio senza alcuna perdita di dati.

Il **sistema del concessionario** deve possedere caratteristiche in grado di prevenire la perdita, il danneggiamento, il furto o la compromissione dei dati e l'interruzione delle attività anche attraverso la corretta disposizione delle apparecchiature e la loro protezione al fine di ridurre i rischi derivanti dalle minacce e dai pericoli ambientali, oltre che dagli accessi non autorizzati.

Le singole funzionalità del **sistema del concessionario** devono essere realizzate con tecniche di sviluppo modulari che consentano di identificare in modo certo i singoli componenti di sistema.

Durante le operazioni di gioco, gli aggiornamenti delle basi dati devono essere eseguiti mediante transazioni contestuali all'operazione effettuata, garantendone la corretta e completa esecuzione dell'operazione, nonché il tracciamento delle attività eseguite, intervenendo tempestivamente laddove siano riscontrate anomalie o difformità rispetto al normale flusso di esecuzione delle attività. Ogni transazione deve rispettare rigorosamente le regole descritte nei singoli protocolli di comunicazione.

Il **sistema del concessionario** deve consentire la raccolta, la gestione delle operazioni di gioco e il colloquio con il **sistema centralizzato**, secondo le specifiche tecniche riportate nel presente documento e deve, inoltre, possedere caratteristiche in grado di:

- garantire il trattamento delle informazioni secondo la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali anche attraverso la corretta rimozione o sovrascrittura in modo sicuro dei supporti di memorizzazione contenenti dati personali prima della eventuale dismissione.

In particolare, devono essere adottate misure di sicurezza tali da rispettare anche i parametri dei trattamenti dei dati personali, gestiti in qualità di titolare o responsabile dei medesimi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali per proteggere i dati e le loro copie al fine di garantirne riservatezza, integrità, disponibilità ed autenticità;

- assicurare il monitoraggio delle attività di tutti i componenti attraverso l'utilizzo di *log* di audit per la registrazione cronologica delle attività degli operatori e degli amministratori del **sistema del concessionario**, la protezione dei *log* stessi contro l'alterazione e l'accesso non autorizzato, l'utilizzo di *log* per la gestione degli errori al fine di intraprendere le opportune azioni correttive;
- assicurare politiche di *backup* opportunamente documentate;
- proteggere l'integrità dei componenti e delle informazioni anche attraverso meccanismi automatici che ne escludano l'alterabilità. I componenti del **sistema del concessionario** devono essere sottoposti a procedure di verifica di integrità automatizzata che prevedano meccanismi di blocco del componente interessato nei casi in cui tale verifica fallisca. In

particolare, tali meccanismi andranno applicati alle singole **piattaforme di gioco** e alle **applicazioni di gioco** nonché al **sistema dei conti di gioco del concessionario** e al software deputato al calcolo ed all'invio al **sistema centralizzato** dei relativi *message digest*.

L'accesso alle funzionalità di gioco e di gestione del **conto di gioco** può avvenire esclusivamente solo dopo aver effettuato l'accesso al **conto di gioco** da parte del giocatore che deve avvenire utilizzando le proprie credenziali di accesso impostate in fase di registrazione. Le funzionalità di gioco che non richiedono un pagamento in denaro devono essere rese disponibili anche senza l'accesso al **conto di gioco** da parte del giocatore.

Deve essere previsto un *time-out* massimo di 20 minuti dopo l'accesso al **conto di gioco** da parte del giocatore che, in caso di inattività dell'utente, inibisca l'accesso alle funzionalità di gioco e di gestione del **conto di gioco**; è fatta salva la possibilità per l'utente di impostare autonomamente un diverso valore, comunque inferiore a 60 minuti.

La sessione utente termina nei seguenti casi:

- a) se il giocatore notifica al **sistema del concessionario** la conclusione della sessione utente;
- b) in caso di superamento del limite di *time-out*;
- c) se esistono condizioni determinate dal **concessionario** e documentate che richiedono la conclusione della sessione utente;
- d) in caso di chiusura forzata del sito o delle **App**.

Nei casi in cui la sessione utente termini generando l'interruzione di un'attività di gioco, il ripristino dell'attività interrotta dovrà essere garantito al successivo accesso tutelando sempre il normale svolgimento del gioco.

Durante la sessione utente deve essere prevista la visualizzazione di specifici *alert* da attivarsi ogni qualvolta siano raggiunte soglie di spesa e/o di tempo in funzione dell'età e delle abitudini di gioco del giocatore; la soglia di spesa non può essere superiore a 100 euro per sessione utente mentre la soglia di tempo non può essere superiore ad un'ora.

Per l'esercizio dell'azione di vigilanza e di controllo da parte di **ADM** devono essere rese disponibili in tempo reale tutte le informazioni memorizzate relativamente agli ultimi sei mesi, nonché le informazioni contabili relativamente agli ultimi due anni. Decorso tale periodo di tempo, tali informazioni, qualora non più disponibili in tempo reale, devono essere comunque conservate almeno per i successivi cinque anni, garantendone l'integrità, la leggibilità e l'accesso.

Su tali informazioni devono poter essere realizzate specifiche interrogazioni in tempo reale, con intervalli temporali definibili dall'utente per ogni singolo componente del **sistema del concessionario**, con possibilità di visualizzare, entro il limite massimo di 48 ore, il risultato delle interrogazioni effettuate e di esportare il risultato delle interrogazioni stesse.

Al giocatore deve essere fornita una funzionalità che consenta l'autoesclusione dal gioco o da una o più tipologie di gioco tra quelle indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, con l'opzione di autoesclusione a tempo determinato e a tempo indeterminato. Tale funzionalità deve essere presente anche nel **sistema di presentazione dell'offerta di gioco**.

Al giocatore deve essere fornita anche una funzionalità di revoca dell'autoesclusione a tempo indeterminato, che deve essere disponibile non prima che siano trascorsi nove mesi dal momento dell'autoesclusione. L'eventuale riattivazione, su richiesta del giocatore, dopo i nove mesi di un autoescluso a tempo indeterminato, avviene sette giorni dopo l'invio della comunicazione al **concessionario**. Un'autoesclusione a tempo determinato può essere trasformata in una a tempo indeterminato su richiesta del giocatore.

L'autoesclusione può essere effettuata per il singolo **concessionario** ovvero trasversalmente per tutti i **concessionari**. Il giocatore autoescluso trasversalmente oltre a non poter giocare, non può aprire nuovi conti e non può effettuare ricariche e ricevere bonus. Il **concessionario** può autoescludere trasversalmente solo persone fisiche che hanno o hanno avuto un conto con il **concessionario** stesso

In caso di autoesclusione, deve essere assicurato che, con effetto immediato, sia effettuata contestualmente la disconnessione automatica di tutte le sessioni utente attive e tale autoesclusione sia comunicata al **sistema centralizzato**; deve essere sempre garantito il completamento di eventuali attività di gioco già avviate prima dell'autoesclusione. Deve essere comunque possibile per il giocatore accedere al proprio **conto di gioco**, per la sua gestione.

Non deve essere consentita la creazione di un **conto di gioco** ad un giocatore che, al momento della richiesta di creazione, risulti autoescluso dal gioco.

Al giocatore deve essere fornita una funzionalità che consenta di impostare autolimitazioni al gioco, in un arco temporale che può essere giornaliero, settimanale, mensile o annuale, in termini di tempo (inteso come tempo trascorso tra l'inizio e la fine delle sessioni utente), spesa (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati), perdita di denaro (intesa come ricariche meno prelievi effettuati) e ricariche. Tale funzionalità deve essere presente anche nel **sistema di presentazione dell'offerta di gioco**. I limiti impostati non possono avere un valore indeterminato.

Le ricariche del **conto di gioco** devono avvenire mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ovvero, se effettuate presso un **punto vendita ricariche** e nel limite complessivo settimanale di cento euro, in contanti o con altri strumenti di pagamento; i prelievi dal **conto di gioco** devono avvenire mediante strumenti di pagamento già precedentemente indicati dal titolare del **conto di gioco** al **concessionario** e da quest'ultimo già validati.

In caso di superamento dei limiti impostati dal giocatore deve essere assicurato che, con effetto immediato, sia impedita qualsiasi attività di gioco in tutte le sessioni utente attive e sia effettuata apposita comunicazione al **sistema centralizzato**; deve essere sempre

garantito il completamento di eventuali attività di gioco già avviate prima del raggiungimento dei limiti impostati dal giocatore.

Deve essere, comunque, possibile per il giocatore accedere al proprio **conto di gioco**, per la sua gestione e per l'eventuale modifica dei limiti impostati. Qualora i limiti siano modificati in senso restrittivo i nuovi valori devono avere effetto immediato; in caso contrario la modifica ha effetto a partire dal settimo giorno successivo, tranne nel caso in cui si modificano i parametri impostati in fase di prima attivazione del **conto di gioco** dove la modifica avrà effetto a partire dal giorno successivo.

In caso di autoesclusione da parte del giocatore, i valori di autolimitazione al gioco, impostati dal giocatore, devono rimanere validi anche in caso di successiva revoca dell'autoesclusione.

Ulteriori autolimitazioni al gioco, diverse da quelle precedenti, possono essere impostate dal **concessionario**; in tal caso l'informazione deve essere notificata al giocatore con almeno un anticipo di sette giorni.

Il **sistema del concessionario** deve prevedere funzionalità che consentano di sospendere/bloccare l'accesso al giocatore nei casi previsti dal **contratto di conto di gioco**. Tali funzionalità devono consentire la memorizzazione in un registro informatizzato delle motivazioni che hanno determinato la sospensione/blocco.

Per la durata del periodo di sospensione/blocco, al giocatore non può essere impedito di ritirare dal proprio **conto di gioco** le somme relative alle vincite, tranne nei casi in cui la motivazione della sospensione/blocco non proibisca tale operazione.

Il **sistema del concessionario** non deve indurre o costringere il giocatore a completare le attività avviate durante l'utilizzo del sito o delle **App**.

2. SISTEMA DI GIOCO

I **sistemi di gioco** raggruppano le tipologie di gioco di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, come di seguito indicato:

- 1) scommesse a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi e **scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori**;
- 2) **scommesse su eventi simulati**;
- 3) scommesse a quota fissa e a totalizzatore relative alle corse dei cavalli;
- 4) **concorsi pronostici sportivi** e scommesse a totalizzatore non ippiche;
- 5) **giochi di ippica nazionale** e **concorsi pronostici ippici**;
- 6) **giochi di abilità**, inclusi i **giochi di carte in modalità di torneo** e i **giochi di carte in modalità diversa dal torneo**, nonché **giochi di sorte a quota fissa** e il **bingo a distanza**;
- 7) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso.

Possono essere messe a disposizione del giocatore simulazioni di gioco gratuite che non devono differire in alcun aspetto e garantire lo stesso comportamento rispetto a quelle dove viene impiegato denaro, nel rispetto dei regolamenti di gioco.

3. PIATTAFORMA DI GIOCO

Le **piattaforme di gioco** riferite a tipologie di gioco che restituiscono in vincita una percentuale, stabilita nei regolamenti delle singole tipologie di gioco, delle somme giocate, devono determinare l'esito delle giocate tramite un generatore di numeri casuali (RNG).

Il RNG può essere realizzato con programmi software e/o dispositivi hardware e non deve risiedere nelle **applicazioni di gioco**; i numeri casuali devono essere generati, ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna giocata, rispettando le proprietà di casualità, indipendenza statistica, equiprobabilità, non riproducibilità, imprevedibilità ed ineducibilità del seme; i numeri casuali e gli esiti che ne derivano non devono essere accessibili, prima di essere utilizzati dall'**applicazione di gioco**.

Il giocatore deve poter sempre visualizzare l'ultima giocata, laddove prevista in base alla singola tipologia di gioco, tramite riproduzione visiva della giocata o con una descrizione dettagliata non grafica, fornendo quantomeno le seguenti informazioni:

- a) data e ora della giocata;
- b) codice identificativo della giocata assegnato da **ADM**, comprensivo del *timestamp*;
- c) risultato finale del gioco, graficamente o tramite un messaggio di testo;
- d) l'importo totale giocato e la sua eventuale suddivisione;
- e) l'importo dell'eventuale vincita (ivi compresi eventuali jackpot);
- f) i risultati di eventuali fasi intermedie della giocata.

Per l'esercizio dell'azione di vigilanza e controllo da parte di **ADM** deve essere sempre garantita la ricostruzione delle partite giocate negli ultimi sei mesi, non necessariamente in formato grafico.

4. APPLICAZIONE DI GIOCO

La restituzione in vincita di una percentuale delle somme giocate (RTP) deve rispettare i limiti imposti dalle norme e dai regolamenti di gioco.

I giochi non devono essere progettati in modo tale da dare al giocatore la falsa impressione di avere maggiori probabilità di vincita rispetto a quella reale o dare al giocatore l'impressione, più frequentemente di quanto le regole del gioco non permettano naturalmente, di poter conseguire la vincita massima per indurlo a continuare a puntare.

Ciascun gioco deve essere corredato dalle relative regole (comprendenti le specifiche di utilizzo degli eventuali jackpot, dell'indicazione del RTP e della determinazione del

montepremi di gioco) e istruzioni di gioco. Tali regole ed istruzioni devono essere sempre consultabili dal giocatore.

Tutte le informazioni (visive, sonore, scritte o iconiche) dell'**applicazione di gioco** non devono riportare contenuti osceni, illeciti o offensivi.

Il nome dell'**applicazione di gioco** deve essere chiaramente visibile al giocatore.

L'importo della giocata (e, ove possibile, il suo equivalente in crediti) dovrà essere chiaramente visibile al giocatore. Qualora il gioco visualizzi crediti di gioco, il valore di conversione dovrà essere visualizzato al giocatore.

L'**applicazione di gioco** deve indicare, laddove previsto, l'importo minimo e massimo consentito per la giocata, la potenziale vincita ed il risultato della giocata.

Non sono consentiti automatismi che eseguano puntate o sequenze di puntate in modo automatico senza esplicita azione di accettazione da parte del giocatore. In particolare, non è consentito riproporre giocate precedenti in autonomia e che allo scadere di un tempo predefinito vengano acquisite dall'**applicazione di gioco** senza accettazione esplicita da parte del giocatore (es: ripetizione dell'ultima puntata).

Ciascuna **applicazione di gioco** può essere disabilitata e/o disattivata solo ed esclusivamente in assenza di attività di gioco.

5. SISTEMA DI ACCETTAZIONE DEL GIOCO

Il **sistema di accettazione del gioco** è il componente del **sistema di gioco**, collegato con il **sistema centralizzato** tramite la **rete telematica del concessionario**.

Qualora il **concessionario** utilizzi **sistemi di gioco** di un **concessionario fornitore di servizi**, il collegamento con il **sistema centralizzato** avviene per il tramite della **rete telematica del concessionario fornitore di servizi**.

Il **sistema di accettazione del gioco** comprende quantomeno:

- una interfaccia con le **piattaforme di gioco**;
- una interfaccia con il **sistema dei conti di gioco del concessionario**;
- una interfaccia con il **sistema centralizzato** per ciascuna tipologia di gioco

Le interfacce con le **piattaforme di gioco** devono essere modulari ed indipendenti per ciascuna **piattaforma di gioco**.

Le interfacce con il **sistema centralizzato** devono garantire il rispetto di quanto stabilito dai relativi protocolli di comunicazione e ognuna di esse deve essere modulare ed indipendente.

L'interfaccia verso il **sistema dei conti di gioco del concessionario** di un **concessionario fornitore di servizi** deve garantire anche il colloquio con il **sistema dei conti di gioco del concessionario** che utilizza il suo **sistema di gioco**.

6. CONCESSIONARIO FORNITORE DI SERVIZI

Qualora un **concessionario fornitore di servizi** metta a disposizione di altri **concessionari** i propri **sistemi di gioco**, questi devono risultare fisicamente o logicamente separati, laddove possibile in base alla tipologia di gioco. Deve sempre essere possibile isolare i dati riferibili a ciascun **concessionario**.

Salvo i casi in cui l'infrastruttura del **concessionario fornitore di servizi** sia realizzata con soluzioni di cloud computing, tale infrastruttura non deve risultare condivisa con altri **concessionari fornitori di servizi**.

7. SISTEMA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DI GIOCO (SITO INTERNET E/O APP)

All'interno del sito internet e delle **App**, devono essere chiaramente visibili quantomeno i seguenti contenuti informativi:

- la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA nonché la sede legale del **concessionario**;
- il codice identificativo della **concessione**;
- il logo o il marchio del **concessionario**;
- il logo di **ADM** e il logo “gioco legale e responsabile”;
- il divieto di gioco ai minori;
- elementi dell'offerta del gioco, includendo gli elementi caratterizzanti delle singole tipologie di gioco quali, ad esempio, a titolo esemplificativo: costo per la partecipazione al gioco, eventuali montepremi e relative modalità di ripartizione, modalità di gestione di eventuali bonus;
- i regolamenti di gioco e le istruzioni per la partecipazione;
- le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento;
- gli orari di apertura del gioco;
- le modalità e i tempi per l'accredito delle vincite e dei rimborsi e per i prelievi dai **conti di gioco**;
- i requisiti minimi richiesti alle postazioni dei giocatori per la partecipazione al gioco a distanza;
- i recapiti per il servizio di assistenza al giocatore;

- le funzionalità relative all'autoesclusione dal gioco e all'autolimitazione;
- le domande frequenti;
- i link verso i siti istituzionali legati al mondo dei giochi e, in particolare, a quello di **ADM**;
- la normativa vigente in materia del gioco a distanza e ogni altro provvedimento di **ADM** relativo ai giochi da esso disciplinati;
- l'atto convenzionale di **concessione**.

All'interno del sito e delle **App** devono essere, inoltre, chiaramente visibili oltre al divieto di gioco ai minori, avvisi e/o link contenenti quantomeno:

- informazioni sui potenziali rischi legati al gioco d'azzardo e i recapiti a cui rivolgersi per avere assistenza in caso di problemi con il gioco;
- informazioni pratiche e accurate sui giochi, regole e probabilità di vincita;
- un elenco di misure sulla tutela del giocatore, con la possibilità per il giocatore di utilizzare tali misure;
- un link evidente ai termini ed alle condizioni accettate dal giocatore accedendo e giocando sul sito o sulle **App**;
- un link evidente alle norme sulla protezione dei dati personali applicate dal **concessionario**;
- un link evidente al sito internet di **ADM**;
- un sistema semplice ed evidente/visibile per informare il giocatore del diritto a esprimere reclami nei confronti del **concessionario**; tale sistema deve prevedere un link al Portale delle segnalazioni di **ADM**.

Sul sito e sulle **App** deve essere sempre disponibile, per ciascun **gioco di abilità**, inclusi i **giochi di carte in modalità di torneo** e i **giochi di carte in modalità diversa dal torneo**, nonché **giochi di sorte a quota fissa** e il **bingo** a distanza, l'informazione a consuntivo relativa a periodi di tempo di durata pari a ciascun mese del calendario, dell'ammontare assegnato in vincite ai giocatori rapportato alla raccolta.

Sul sito e sulle **App** deve essere sempre disponibile un servizio di assistenza per le problematiche relative all'accesso al gioco e alla fruizione dei contenuti.

Il sito e le **App** devono essere sviluppati in lingua italiana, fatto salvo per i termini tecnici di uso comune.

Eventuali funzionalità software necessarie per il corretto funzionamento del sito e delle **App**, da installare sui dispositivi del giocatore, devono prevenire la perdita, il danneggiamento, il furto o la compromissione dei dati e ridurre i rischi derivanti dalle minacce provenienti da

codici malevoli nonché assicurare l'esclusiva connessione ai componenti del **sistema del concessionario**.

8. RETE TELEMATICA DI COLLEGAMENTO PER IL TRASPORTO DELLE INFORMAZIONI

La **rete telematica** di collegamento, le cui connessioni devono essere intestate al **concessionario**, deve essere basata su soluzioni tecnologiche standard di mercato offerte dagli operatori di telecomunicazioni e deve implementare tecnologie di sicurezza in grado di assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati nonché assicurare la continuità del servizio durante le operazioni di gioco, in ogni circostanza, indipendentemente dal carico del **sistema del concessionario**.

Il colloquio tra il **sistema del concessionario** e il **sistema centralizzato** è definito dai protocolli di comunicazione definiti e resi disponibili da **ADM**.

Qualora, per il colloquio tra i componenti del **sistema del concessionario**, siano utilizzati protocolli di comunicazione proprietari, tali protocolli devono possedere caratteristiche analoghe a quelle previste per il trasporto delle informazioni sulla **rete telematica** di collegamento.

Le specifiche di collegamento tra le apparecchiature di frontiera e la sede del **sistema centralizzato**, sono ad oggi basate su reti dedicate *Lan-to-Lan FastEthernet* fino a 100 Mbps, dove vengono messe a disposizione porte *Ethernet* o *FastEthernet* su *switch layer3*, o su connessione tramite VPN su Internet vincolata all'utilizzo di tecnologie specifiche. I collegamenti realizzati sono vincolati alla compatibilità con i sistemi informatici del **sistema centralizzato** e devono essere ridondati al fine di garantire il costante e continuo colloquio tra i sistemi coinvolti.

Ove disponibile un collegamento SPC (Sistema Pubblico di Connettività), tale collegamento è utilizzabile, esclusivamente per le **scommesse ippiche**, per lo scambio di informazioni da e verso il **sistema centralizzato**. Resta ferma la limitazione per tale tipologia di collegamento al solo territorio nazionale italiano.

La **rete telematica** di collegamento deve essere costantemente monitorata al fine di essere protetta da minacce esterne, mantenendo la sicurezza dei sistemi e delle applicazioni che utilizzano la rete stessa, incluse le informazioni in transito, che devono essere protette al fine di prevenire trasmissioni incomplete, errori di instradamento, attacchi informatici di qualunque tipo oltre a garantire integrità e riservatezza dei messaggi scambiati.

L'attuazione delle funzionalità richieste per l'esercizio e la raccolta dei giochi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, comporta un continuo scambio di informazioni, in tempo reale, tra il **sistema del concessionario** e il **sistema centralizzato**, su rete dedicata alla trasmissione dati da utilizzarsi esclusivamente per la gestione dei giochi stessi. A tal fine il **concessionario** deve:

1. trasmettere al **sistema centralizzato**, ove previsto dalla singola tipologia di gioco, le informazioni propedeutiche alla raccolta del gioco nel rispetto dei protocolli di comunicazione delle singole tipologie di gioco;

2. raccogliere, in tempo reale, le giocate attraverso la propria **rete telematica** di collegamento;
3. trasmettere, in tempo reale, al **sistema centralizzato** i dati delle giocate al fine di ottenere il codice univoco per la convalida della ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione;
4. movimentare il **conto di gioco** del giocatore, a seguito della ricezione da parte del **sistema centralizzato** del codice univoco ottenuto in fase di convalida della ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione, attraverso l'addebito della giocata o della posta di gioco, comprensivo dell'importo bonus eventualmente utilizzato dal giocatore;
5. trasmettere al **sistema centralizzato**, ove previsto dalla singola tipologia di gioco, le informazioni necessarie per la definizione dello stato delle giocate nel rispetto dei protocolli di comunicazione delle singole tipologie di gioco;
6. movimentare il **conto di gioco** del giocatore, a seguito della verifica positiva da parte del **sistema centralizzato** delle giocate vincenti o da rimborsare, attraverso il pagamento delle vincite o dei rimborsi e il loro accredito, comprensivo dell'importo bonus eventualmente vinto dal giocatore;
7. movimentare il **conto di gioco** del giocatore, in caso di ricarica, prelievo, assegnazione di bonus e rettifiche del **conto di gioco**, esclusivamente dopo la ricezione da parte del **sistema centralizzato** dell'esito positivo riferito alla richiesta di memorizzazione;
8. trasmettere al **sistema centralizzato**, in tutti i casi di movimentazione del **conto di gioco** del giocatore, il saldo del **conto di gioco** con evidenza della quota di bonus.

Qualora il **concessionario** utilizzi uno o più **sistemi di gioco** messi a disposizione da un **concessionario fornitore di servizi**, le attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 devono essere effettuate dal **concessionario fornitore di servizi**. Per tutte le altre attività, le informazioni necessarie all'effettuazione delle stesse, se in possesso del **concessionario fornitore di servizi**, devono essere trasmesse da quest'ultimo al **concessionario**.

Il trasporto delle informazioni deve avvenire secondo i protocolli di comunicazione definiti e resi disponibili da **ADM**, che definiscono la tipologia di dati trasmessi al **sistema centralizzato** (relativi sia alle singole tipologie di gioco che al **sistema dei conti di gioco del concessionario**), la struttura dei messaggi applicativi e i livelli di trasporto utilizzati per la comunicazione nonché gli standard di sicurezza adottati.

Per garantire autenticazione, riservatezza e integrità dei dati contenuti nei messaggi scambiati tra il **sistema del concessionario** e il **sistema centralizzato**, i messaggi stessi devono rispettare i meccanismi di sicurezza e le modalità di utilizzo stabiliti nei protocolli di comunicazione.

9. SISTEMA DEI CONTI DI GIOCO DEL CONCESSIONARIO

La registrazione di un giocatore, al fine dell'apertura di un **conto di gioco**, è subordinata alla comunicazione al **sistema centralizzato** dei dati identificativi del giocatore e del codice

univoco di identificazione del **conto di gioco**, nonché all'avvenuta convalida da parte di **ADM**. Tale **conto di gioco** è attivato solo a seguito dell'avvenuta conferma da parte del giocatore del ricevimento del codice univoco di identificazione, dell'impostazione delle proprie credenziali di accesso e dell'avvenuta impostazione da parte del giocatore stesso dei parametri di autolimitazione del gioco che, in fase di prima attivazione, non possono prevedere un tempo superiore a tre ore giornaliere (inteso come tempo trascorso tra l'inizio e la fine delle sessioni utente), una spesa superiore a cento euro al giorno (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati) e un importo di ricariche superiore a duecento euro al giorno.

Nel **sistema dei conti di gioco del concessionario** è consentita la registrazione di un solo **conto di gioco** per ciascun giocatore.

Conti di gioco intestati a giocatori con età compresa fra i 18 e i 24 anni devono prevedere necessariamente, in fase di prima attivazione, limiti massimi di ricarica non superiori a cinquanta euro al giorno, limiti massimi di tempo non superiori a due ore al giorno (inteso come tempo trascorso tra l'inizio e la fine delle sessioni utente) e una spesa non superiore a 50 euro al giorno (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati).

Il **sistema dei conti di gioco del concessionario** deve prevedere tecniche di autenticazione a più fattori come unico meccanismo di accesso ai **conti di gioco**.

Successivamente all'accesso al **conto di gioco** da parte del giocatore deve essere visualizzata la data e l'orario, espresso in ore-minuti-secondi, dell'ultimo accesso.

In tutti i casi in cui il **concessionario** ritenga sia stato eseguito un tentativo di accesso non autorizzato al **conto di gioco** del giocatore, deve darne avviso al giocatore stesso con le modalità ritenute più idonee per evitarne l'utilizzo fraudolento.

Il **sistema dei conti di gioco del concessionario** deve prevedere la possibilità per il giocatore di chiedere la chiusura del proprio **conto di gioco**. Le eventuali somme giacenti sul **conto di gioco**, anche con riferimento a quelle eventualmente accreditate successivamente alla chiusura del conto, devono essere riconosciute al giocatore nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

L'accesso da parte del giocatore a un **conto di gioco** chiuso non deve consentire ricariche e/o attività di gioco.

Non deve essere consentito l'accesso ai **conti di gioco** non movimentati da tre anni.

Il **sistema dei conti di gioco del concessionario** deve possedere funzionalità per la gestione degli strumenti di pagamento.

Il **sistema dei conti di gioco del concessionario**, dopo l'attribuzione del codice univoco della giocata da parte del **sistema centralizzato**, provvede a contabilizzare sul **conto di gioco** del giocatore i relativi addebiti e gli eventuali accrediti in caso di vincite o rimborsi nonché tutti gli ulteriori elementi identificativi della giocata.

Il **sistema dei conti di gioco del concessionario**, per ogni **conto di gioco**, deve garantire la memorizzazione quantomeno delle seguenti informazioni, comprensive dei dettagli di ciascuna operazione:

- ricariche;
- accrediti delle vincite e dei rimborsi;
- addebiti delle giocate o della posta di gioco;
- prelievi;
- bonus totale;
- bonus per ciascuna tipologia di gioco, la cui somma deve coincidere con il bonus totale.

Concorrono alla formazione del saldo del giocatore tutte le voci su elencate.

Gli importi richiesti dal giocatore in fase di prelievo non possono comprendere somme relative ai bonus.

I bonus assegnati dal **concessionario** sono utilizzabili esclusivamente per attività di gioco.

Il **concessionario** deve rendere disponibile e facilmente accessibile al giocatore lo stato di utilizzo del bonus e i requisiti di gioco necessari per il soddisfacimento delle condizioni di utilizzo dello stesso.

La contabilizzazione degli accrediti riferite a vincite o a rimborsi deve avvenire entro un'ora dal momento della certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita o il rimborso ovvero entro un'ora dal momento in cui il giocatore richiede le somme a disposizione riferite ai diritti di partecipazione acquisiti, fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti specifici relativi ai singoli giochi.

La messa a disposizione delle somme richieste dal giocatore in fase di prelievo deve avvenire entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta pari al giorno della richiesta degli importi di cui il giocatore ha disposto il prelievo dal **conto di gioco**, fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti specifici relativi ai singoli giochi.

Il **concessionario** è responsabile della corretta contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore nei modi convenuti entro e non oltre sette giorni dalla richiesta del prelievo e con valuta pari al giorno della richiesta degli importi di cui il giocatore ha disposto il prelievo dal **conto di gioco**, fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti specifici relativi ai singoli giochi; assicura altresì la chiara e trasparente informazione delle modalità e dei tempi delle procedure di prelievo sul proprio sito web e su ogni altro sito web e canale a distanza eventualmente utilizzati.

Per le operazioni di ricarica e prelievo devono essere utilizzati esclusivamente strumenti di pagamento che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari e intestati al titolare del **conto di gioco**. Se effettuate presso un **punto vendita ricariche** e nel limite complessivo

settimanale di cento euro, sono consentite operazioni di ricarica in contanti o con altri strumenti di pagamento.

Per le ricariche effettuate presso un **punto vendita ricariche** il **sistema dei conti di gioco del concessionario**, oltre a memorizzare i dettagli dello strumento di pagamento utilizzato, deve possedere meccanismi di controllo atti a impedire il superamento della soglia di cento euro settimanali.

Devono essere adottate misure tecniche di geo-localizzazione degli indirizzi IP dei dispositivi utilizzati dai singoli giocatori, deve essere impedito l'accesso a siti e/o **App** gestiti direttamente dal **concessionario** ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate che offrono servizi di gioco diversi da quelli consentiti da **ADM**, deve escludersi per i consumatori residenti in Italia l'offerta dei giochi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f) attraverso siti diversi da quelli gestiti dal **concessionario** in aderenza a quanto previsto dalla **concessione**, ancorché gestiti dallo stesso **concessionario** direttamente o attraverso società controllanti, controllate o collegate.

Il **sistema dei conti di gioco del concessionario** deve rendere disponibile immediatamente e automaticamente al giocatore il resoconto delle operazioni effettuate relative a un periodo di almeno 30 giorni precedenti ovvero, nel caso di richieste per periodi superiori, il **concessionario** renderà disponibili tali informazioni con una tempistica stabilita dal **concessionario** stesso. Tale resoconto dovrà riportare, in ordine cronologico, per ciascuna operazione effettuata i seguenti elementi minimi:

- *timestamp* dell'operazione effettuata;
- tipologia di gioco;
- causale dell'operazione effettuata;
- importo della giocata;
- importo delle eventuali vincite e/o rimborsi;
- identificativo univoco della ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione rilasciato dal **sistema centralizzato**;
- informazioni relative alle operazioni di ricarica;
- informazioni relative alle operazioni di prelievo;
- informazioni relative ai bonus assegnati;
- eventuali ulteriori dettagli utili al chiarimento dell'operazione effettuata.

Il **sistema dei conti di gioco del concessionario** deve:

- mantenere in un registro di sistema (*log*) contenente tutti i numeri di autorizzazione rilasciati dai gestori dei servizi a seguito dell'approvazione della transazione;

- possedere funzionalità in grado di individuare automaticamente i **conti di gioco** non movimentati da tre anni e gli importi da devolvere all'Erario, avendo cura di segnalare contestualmente al **sistema centralizzato** tali informazioni;
- mantenere un registro informatizzato delle operazioni relative ai **conti di gioco**, memorizzando tutte le seguenti informazioni, consultabili anche tramite strumenti di reporting di semplice utilizzo:
 - dati sull'identità del giocatore (ivi compresi i risultati della verifica dell'identità del giocatore);
 - dettagli del **conto di gioco** e saldo aggiornato;
 - modifiche ai dati del **conto di gioco**, inclusi gli strumenti di pagamento associati;
 - consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy;
 - le autolimitazioni impostate dal giocatore stesso dal momento della sua registrazione;
 - le autoesclusioni impostate dal giocatore dal momento della sua registrazione;
 - i dettagli di eventuali **conti di gioco** precedenti intestati al giocatore, ivi comprese le motivazioni della chiusura;
 - la cronologia delle ricariche/prelievi;
 - la cronologia della giocata con informazioni relative quantomeno alla tipologia di gioco, alla giocata effettuata, ammontare delle giocate e dell'eventuale relativa vincita e/o rimborso.

Il **sistema dei conti di gioco del concessionario** deve essere in grado di generare i seguenti rendiconti tramite strumenti di reporting:

- una lista di tutti i **conti di gioco** a una certa data impostabile tramite lo strumento di *reporting*; il risultato di questa lista dovrà contenere informazioni relative allo stato del **conto di gioco** (aperto, chiuso, sospeso o non movimentato da tre anni) e l'eventuale data di passaggio tra i diversi stati, nome, cognome, codice fiscale, identificativo del giocatore e data di registrazione;
- una lista di tutti i **conti di gioco**, a una certa data impostabile tramite lo strumento di reporting, in cui uno o più ricariche, prelievi o vincite del giocatore abbiano superato un certo limite. Il limite dovrà essere rapportato alle singole transazioni, come pure per l'insieme delle transazioni, per un periodo di tempo definito dall'utente.